SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 febbraio 1998, n. **29.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Dal 1° gennaio 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998 »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « fino alla conclusione della » *sono sostituite dalle seguenti:* « sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la »; *e le parole:* « in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari a 3000 unità »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « alle imprese che presentano » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara, »;

al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz »;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2982):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle comunicazioni (MACCANICO) l'8 gennaio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 gennaio 1998, con pareri della commissione 1ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 gennaio 1998.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20, 27 e 29 gennaio 1998; il 10 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 10 febbraio 1998 e approvato l'11 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4540):

Assegnato alla commissione IX (Trasporti), in sede referente, l'11 febbraio 1998, con parere del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla commissione IX il 17, 18 e 19 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 20 febbraio 1998 e approvato, con modificazioni, il 23 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2982/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 24 febbraio 1998, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 24 febbraio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 marzo 1998.

98G0069

LEGGE 27 febbraio 1998, n. 30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1997, N. 457

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « del settore » *sono inserite le seguenti:* « comparativamente più rappresentative »; *le parole:* « fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta » *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera *b).* Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere *b)* e *c)* potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. »;

al comma 2, le parole: « è in facoltà dell'autorità competente negare » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dei singoli Stati membri »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo ».

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2-*bis.* Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « fatti commessi a bordo delle navi » *è inserita la seguente:* « passeggeri » *e sono soppresse le parole:* « adibite a crociere ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. - *(Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca)* – *1.* Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 7:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Modifiche al codice della navigazione) »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

"Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione".

1-*ter*. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.

1-*quater*. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto".

1-*quinquies*. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 156 - *(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione)*. — *1*. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro

dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d)* del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonchè dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonchè pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità".

1-*sexies.* L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 157 - *(Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro).* – *1.* Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonchè l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave".

1-*septies.* L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 159 - *(Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati).* – *1.* Quando la partecipazione alla proprietà della nave da

parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera *a)*, superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma".

1-*octies*. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 1184 - *(Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile). — 1.* Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759".

1-*nonies*. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: "e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 224. - *(Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo) — 1.* Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge." »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto

del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, è sostituita dalla seguente:

"*d)* per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" ».

All'articolo 8:

al comma 4, le parole: « alla INPDAP » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'INPDAP »;

al comma 9, le parole: « Il Ministro del tesoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica »;

dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis.* Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis.* - *(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)* – *1.* Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

"1-*bis.* I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.";

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonchè di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.";

c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"*4.* Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.";

d) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.";

e) la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;

f) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:

"*n*-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale";

g) la lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"*c)* approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;"

h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*n*-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6";

i) la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;

l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonchè nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione" ».

All'articolo 9:

al comma 2, dopo le parole: « articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998. »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. »;

al comma 7, dopo le parole: « norme sulla contabilità generale dello Stato » *sono inserite le seguenti:* « ; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000 »;

al comma 8, le parole: « restando prorogato » *sono sostituite dalle seguenti:* « restando prorogata » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis*. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: ", a decorrere dall'anno 1998,".

10-*ter*. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4*-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa" ».

Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-*bis*. - *(Informatizzazione dei servizi marittimi)* – *1.* Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (*Vessel Traffic Services* - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 9-*ter*. - *(Osservatorio del mercato del lavoro marittimo)* – *1.* È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonchè con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istitutito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 9-*quater*. - *(Disposizioni particolari)* – *1*. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perchè sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In attesa della stipula, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.

1-*ter*. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione. »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalla seguente: "tramvie".

2-*ter*. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: "I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati". »;

il comma 5 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12 sono soppressi i commi 1 e 4; e al comma 2, le parole: « debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro », *ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti:* « , del bilancio e della programmazione economica » *e, dopo*

le parole: « all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro » *sono inserite le seguenti:* « , del bilancio e della programmazione economica »;

al comma 2, le parole: « Il Ministro del tesoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2983):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) l'8 gennaio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 e 15 gennaio 1998.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20, 21, 22 gennaio 1998; il 10 e 11 febbraio 1998.

Esaminato in aula e approvato l'11 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4560):

Assegnato alle commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro), in sede referente, il 16 febbraio 1998 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII, XIII, XIV e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalle commissioni riunite IX e XI il 17, 18 e 19 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 23 febbraio 1998 e approvato, con modificazioni, il 24 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2983/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 24 febbraio 1998, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 25 febbraio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 marzo 1998.

98G0070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamenti del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1940 in data 10 febbraio 1998 con la quale il responsabile della sezione staccata di Potenza della direzione regionale delle entrate per la Basilicata ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 28 gennaio 1998 al 10 febbraio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Potenza della direzione regionale delle entrate per la Basilicata per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 10 febbraio 1998, per trasloco nella nuova sede di via dei Mille «Contrada Canale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 11 febbraio 1998

Il direttore regionale: LIBUTTI

98A1576

DECRETO 11 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Basilicata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la comunicazione in data 10 febbraio 1998 con la quale viene rappresentato da parte del titolare del servizio per gli affari generali, il personale, l'organizzazione, l'economato e la contabilità di questa direzione regionale l'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Basilicata dal 30 gennaio 1998 al 10 febbraio 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Basilicata per il periodo dal 30 gennaio 1998 al 10 febbraio 1998, per trasloco nella nuova sede di via dei Mille «Contrada Canale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 11 febbraio 1998

Il direttore regionale: LIBUTTI

98A1577

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Humatin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Humatin», della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella confezione 16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 016531016, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 7 gennaio 1997, con la quale la società Parke Davis S.p.a., chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Humatin», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 13.300 I.V.A. compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Gabbroral», della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute dell'8 ottobre 1997 e del 25 novembre 1997, con le quali è stato approvato l'inserimento in classe a) della specialità medicinale denominata «Humatin», della società Parke Davis S.p.a., nella confezione 16 capsule 250 mg al prezzo di L. 13.300 I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Humatin», della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano), nella confezione 16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 016531016, è classificata in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 13.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 59

98A1663

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 febbraio 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Grave ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1° ottobre 1985 e il decreto ministeriale 3 agosto 1993 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi;

Vista la domanda avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1997;

Viste le istanze presentate avverso il suddetto parere dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Friuli» Grave relativamente ad alcuni disposti degli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto per intero le istanze di cui sopra e il

disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204, del 2 settembre 1997;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave, in conformità ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1° ottobre 1985 e con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave, provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Friuli» Grave entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Friuli» Grave è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione «Friuli» Grave

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione «Grave» («Friuli» Grave) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling (da Riesling renano);

Sauvignon;

Trocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita alla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita dalla specificazione «novello» è riservata al vino ottenuto con uve, mosti o vini delle varietà a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione.

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

È consentita, nella misura massima del volume del 10%, la correzione dei mosti atti a produrre i vini di cui all'art. 2, con altri mosti ottenuti da uve di corrispondente colore provenienti dai vigneti iscritti all'albo per ognuna delle specificazioni previste.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Compoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa, Bùttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese; e in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola e in parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budòia, Caneva, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo e Travesio.

Tale zona è delimitata: dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le province di Pordenone e Treviso. La delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord il confine delle province stesse finché, oltrepassato Borgo Barozzi, raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise fino a incontrare la strada che costeggia il castello di Càneva. Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134. Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mezzo-Santa Lucia-Budoia-Castello di Aviano-Villotta-Sompradò-Pieve-Baros-Marsure-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Crizzo centro per deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina e il ponte sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso Nuovo-Meduno-Rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino a incontrare il confine comunale di Castelnuovo del Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di San Daniele del Friuli con la strada di Alemagna (s.s. n. 463). Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Bronzacco-San Tommaso-Comerzo-Tiveriacco-C. Coful-C. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-C. Cosani-Osoppo, fino al bivio Taboga per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino a incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino a incrociare la strada statale n. 356 che percorre verso est per giungere all'abitato di Madonna a ovest di Tarcento. Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco fra l'istituto orfani e C. Corgnolo.

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56. La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trivignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di Trivignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi proseguire verso sud la strada statale n. 352 che attraversa Santa Maria la Longa-Meretto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di C.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino a incrociare, presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale fra i comuni di Castions di Strada e Pocenia. Continua lungo il confine amministrativo che limita, escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Varmo. Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi quello del comune di Fiume Veneto (includendolo) fino a incontrare il fiume Sile all'altezza del C. Marcuz. Segue poi questo fiume verso sud fino a intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia da cui si era partiti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbioso-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione le iscrizioni di nuovi impianti e reimpianti di vite devono essere realizzati con almeno 2.000 ceppi per ettaro. In tal caso le viti dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot e Refosco dal peduncolo rosso non potranno produrre mediamente più di kg 6,5 di uva per ceppo; per gli altri vitigni di cui all'art. 2 mediamente non si potranno superare kg 6 di uva per ceppo.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi; sono consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o misti. In relazione al sesto di impianto si dovrà assicurare una produzione per ceppo che non superi i limiti di produzione consentiti dal presente disciplinare di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve superare:

t. 12 per le tipologie: Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 84;

t. 13 per le tipologie: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Bianco, Rosso, Rosato, Novello, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 91.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previste dal presente disciplinare di produzione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:

dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine;

nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansué, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso;

nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia;

nel comune di Cormons in provincia di Gorizia.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano «superiore»; 10% per tutte le altre tipologie; 11% per le tipologie qualificate «superiore».

La tipologia «rosato» è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero, seguendo le norme previste per la produzione dei vini spumanti.

Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco «spumante» è consentita l'aggiunta di Pinot nero fino ad un massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave spumante può essere posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut», «extra dry», «dry», «demi-sec»; dette definizioni possono essere riportate facendo riferimento al corrispondente significato in lingua italiana.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia «frizzante» purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei vini frizzanti.

Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro:

tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;

non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

I prodotti utilizzabili per l'arricchimento dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Friuli» Grave ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Grave; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave è consentito l'uso dei recipienti in legno.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: intenso, fine;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Novello:

colore: rubino;

profumo: fruttato, vinoso;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato;

profumo: fine;

sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sono previste le tipologie «spumante» e «frizzante».

Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sono previste le tipologie «spumante» e «frizzante».

Pinot grigio:

colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;

profumo: caratteristico;

sapore: armonico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Riesling:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: fresco, armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%, 11% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Traminer aromatico:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, intenso;

sapore: fine, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia «frizzante».

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, erbaceo;

sapore: gradevole, fine, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia «spumante».

Refosco dal penducolo rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave con le specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «superiore» qualora siano denunciati alla vendemmia come tali e:

siano ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le specifiche tipologie dall'art. 5;

la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate per ettaro.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave recanti la dizione «superiore» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo come previsto dall'art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave con eslcusione delle tipologie novello e rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva» ma senza la dizione «superiore», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

Le varietà iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Friuli» Grave possono essere rivendicate con le specificazioni delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni di colore previste dall'art. 2.

La tipologia contraddistinta della menzione «riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a 0.75 litri; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro del tipo bordolese di capienza non superiore a 5 litri per particolari confezioni celebrative.

Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

Art. 8.

In sede di designazione, la sottodenominazione «Grave» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «riserva» e «superiore» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.

In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Friuli» Grave della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

98A1575

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 192 del 18 agosto 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994/1996, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro l'istituzione del corso di laurea in biotecnologie;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni accademici 1994/1996, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2073 del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 90 dello statuto di questo Ateneo viene cosi modificato:

«La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in chimica;

d) la laurea in chimica industriale;

e) la laurea in scienze naturali;

f) la laurea in scienze biologiche;

g) la laurea in scienze geologiche;

h) la laurea in scienze ambientali;

i) la laurea in scienza dei materiali;

l) la laurea in biotecnologie».

Dopo l'art. 141 e con conseguente spostamento della numerazione successiva, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 142.

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

con indirizzo:

Biotecnologie agrarie vegetali; biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie.

Art. 1 *(Istituzione, durata e finalità)*. — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria), biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia), biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), biotecnologie medi che (facoltà di medicina e chirurgia) e biotecnologie veterinaria (facoltà di medicina veterinaria).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali, il biotecnologo farmaceutico dovre essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà esere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole otte-

nibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia, il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nell'Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. All'organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

L'Univesità indicherà nel regolamento didattico d'Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio dalla struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 2 *(Articolazione dei corsi)*. — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari ed integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3.200 ore, 1.250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a scconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso, può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né suporiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 3 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-diisciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 4 *(Articolazione del corso di laurea in aree formative)*. — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifi-

che caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, e obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

A) AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE.

1. — *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2. — *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3. — *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. In fine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4. — *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5. — *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6. — *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare alle funzioni di microrganismi pro-ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7. — *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dai meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8. — *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale a catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E0SA, E05B.

9. — *Area tecnologia cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E0SA, E13X, G08B.

10. — *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11. — *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12. — *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere aquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI

FACOLTÀ DI AGRARIA

13. — *Area biologia delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studerite deve acquisire le conoscenze della organizzazione della pianta a livello di cellula, tessuto, organo, in particolare dei meccanismi differenziativi che ne regolano lo sviluppo e ne determinano la forma in relazione a caratteristiche genetiche e a condizioni ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi citologiche dei processi di differenziazione e di morfogenesi degli eventi che presiedono all'attività vegetativa e all'attività riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: E01D, G02A, G02B, G03A, G07A, E01E, E01C.

14. — *Area biochimica delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei meccanismi biochimici e fisiologici che presiedono alla determinazione della produzione primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta. In particolare deve sviluppare la conoscenza del processo fotosintetico, dei processi nutrizionali e assimilatori e dei fattori che ne controllano l'attività anche in relazione alle condizioni colturali ed ambientali. Deve inoltre avere una conoscena approfondita delle basi biochimiche e fisiologiche che presiedono allo sviluppo coordinato della pianta e dei meccanismi implicati nelle risposte di adattamento, resistenza, sofferenza e riparo in risposta a stress biotici ed abiotici. Lo studente deve acquisire inoltre le conoscenze dei meccanismi che presiedono ai fenomeni di senescenza della pianta e dei suoi organi (foglie, frutti, semi) ed al loro controllo, anche in relazione alla conservabilità dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

15. — *Area scienza e tecnica delle coltivazioni:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori colturali che condizionano la produttività della pianta e il suo ciclo vegetativo e riproduttivo. Deve inoltre approfondire gli aspetti strutturali e funzionali delle

piante in comunità legati alla produttività primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta anche in relazione a realtà ambientali diverse e a condizioni di stress biotici o abiotici. Lo studente deve infine conoscere gli aspetti positivi e negativi sulla produzione delle consociazioni e a conoscenza comparativa dei cicli fenologici.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G03A.

16. — *Area microbiologia agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di morfologia, di struttura, di funzioni e di variabilità genetica dei vari microrganismi (pro ed encarioti) utili e dannosi, dei virus e delle altre entità molecolari (viroidi, virusoidi, acidi nucleici satelliti, prioni ecc.); i principi e le caratteristiche della loro moltiplicazione e riproduzione; i sistemi, le tecniche e i mezzi di coltivazione nonché le tecniche di manipolazione e di clonaggio genico. Deve inoltre conoscere i meccanismi di base dei processi di simbiosi, antagonismo e competizione nei processi di interazione con le piante nonché le nozioni di ecologia microbica.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, G06B.

17. — *Area difesa della coltura:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle biocenosi, dei processi di malattia da fattori diversi (interazioni pianta-patogeni diversi: microrganismi, virus), quelli di fitomizia e fitofagia (interazioni pianta-fitomizi, pianta-fitofagi), degli stress ambientali (interazioni pianta-fattori chimici), delle interazioni fra i vari microrganismi e virus fitopatogeni e tra questi e l'ambiente. Lo studente deve acquisire le nozioni generali di entomologia agraria individuando gli aspetti positivi e negativi delle interazioni fra artropodi e/o insetti, approfondendo le conoscenze morfologiche fisiologiche e quelle legate al ciclo biologico. Lo studente deve inoltre conoscere la resistenza genetica delle piante alle avversità biotiche e abiotiche; in particolare la induzione di resistenza e l'individuazione, selezione e manipolazione di microrganismi antagonisti e competitori verso gli agenti patogeni. Infine deve conoscere i principi e i mezzi di prevenzione, di lotta e di terapia delle avversità biotiche.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

18. — *Area chimica e biochimica dei metaboliti di interesse applicativo:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle sostanze naturali di origine vegetale che risultano avere impiego diretto o indiretto nell'industria alimentare e chimica. Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che presiedono alla sintesi di tali composti e alla sua regolazione anche in relazione alle variazioni delle condizioni ambientali, colturali e di stress indotto. Deve inoltre conoscere le basi genetiche del metabolismo secondario.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

19. — *Area della genetica agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze specifiche della genetica vegetale con particolare riferimento alle piante agrarie e forestali e alla conservazone ed utilizzazione del germoplasma. In particolare deve conoscere le basi genetiche del differenziamento, della morfogenesi e dello sviluppo dei sistemi riproduttivi. Lo studente deve inoltre conoscere la genetica degli organelli subcellulari, in relazione ai processi della fotosintesi, della assimilazione dell'azoto e dell'accumulo delle sostanze di riserva.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

20. — *Area delle biotecnologie vegetali:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base e le metodologiche biotecnologiche relative al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni vegetali. Lo studente deve essere in grado di identificare i geni utili per la capacità produttiva e la difesa della pianta, di possedere le metodologie per il loro trasferimento e di costruire mappe genetiche con l'uso dei marcatori molecolari allo scopo di valutare il germoplasma per la sua conservazione ed utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico. Lo studente deve inoltre imparare a costruire ed utilizzare sonde molecolari e metodologie immunologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G04X, G02A, G02B, G02C, G03A, G06A, G06B, E01E.

21. — *Area dell'economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione dei progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento operativo, con attenzione anche agli aspetti di regolamentazione, certificazione e di brevetto.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE

FACOLTÀ DI FARMACIA

13. — *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologico-farmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche. Deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interese biologico.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X.

14. — *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutuali anche a livello ultrastrutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica di cellule procariote ed eucariote e di virus.

Settori scientifico-disciplinari: F03X, F05X, E02B, E05A, E05B, E09A, E13X.

15. — *Area fisiologica ed elementi di biofisica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi, fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari: E04A, F04A.

16. — *Area patologica generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, E04A.

17. — *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni nessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ad attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

18. — *Area tecnico-scientifica:* 400 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico.clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, C10X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

13. — *Area chimica:* 350 ore.

Struttura e dinamica delle macromolecole biologiche-biocatalisi-bioseparazioni e biomonitoraggio.

Lo studente dovrà approfondire i concetti della termodinamica classica e statistica, della termodinamica dei processi irreversibili e della cinetica chimica con riferimento ai processi biologici. Deve avere conoscenze sufficientemente approfondite delle tecniche di studio della struttura e della dinamica molecolare e delle loro applicazioni allo studio delle macromolecole biologiche (proteine ed acidi nucleici), divenendo capace di affrontare problemi connessi con la modellistica molecolare e la rappresentazione grafica delle strutture.

Lo studente dovrà approfondire le problematiche connesse con la definizione, risoluzione e purificazione di composti e sistemi di natura e/o di interesse biologico.

Dovrà conoscere i principi teorici delle principali tecniche di analisi e di separazione ed i loro aspetti applicativi alle problematiche biotecnologiche.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze di chimica organica con particolare riguardo alle molecole naturali e di sintesi di interesse biologico e conoscere la distribuzione e la funzione dei diversi elementi negli organismi.

Lo studente dovrà apprendere le attività di base che riguardano la chimica organica industriale dal punto di vista delle materie prime, dei processi, dei prodotti.

Dovrà altresì dimostrare di essere in grado di valutare i principali parametri economici di un processo di trasformazione anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti e della valorizzazione dei sottoprodotti e di prevedere in tale contesto l'eventuale reperimento di materie prime alternative e diverse metodologie di processo ottenibili nell'ambito delle biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

14. — *Area della genetica molecolare e della biologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base della trasmissione, conservazione e variabilità dell'informazione genica e delle principali reazioni e caratteristiche cellulari. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza operativa riguardo all'utilizzo di sonde geniche e PCR (polimerase chain reaction) nella ricerca ed in varie applicazioni delle biotecnologie. Lo studente dovrà inoltre dimostrare competenza teorica e sperimentale riguardo alle tecnologie molecolari disponibili per il clonaggio e l'espressione di proteine.

Settori scientifico-disciplinari: E03D, E04B.

15. — *Area della enzimologia e della biochimica cellulare:* 150 ore.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulla struttura e funzione di proteine utilizzando approcci di ingegneria proteica, di analisi di sequenze e di strutture tridimensionali con particolare riguardo a proteine ed enzimi di interesse nelle biotecnologie industriali.

Inoltre dovrà approfondire le conoscenze dei sistemi biochimici integrati, quali la trasduzione del segnale, che mediano risposte importanti della biochimica cellulare, in modo da poter avere le basi teorico-pratiche per lo sviluppo di sistemi di controllo biotecnologici delle funzioni cellulari.

Settore scientifico-disciplinare: E05A.

16. — *Area immunologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere le basi teoriche e sperimentali per la generazione e l'impiego di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici e ricombinanti; rigenerazione di librerie combinatorie di anticorpi mediante fagi filamentosi.

Inoltre dovrà approfondire argomenti quali:

reazioni antigene-anticorpo (concetti e misure di affinità e avidità; utilizzo di programmi di computer modeling per lo studio del sito combinatorio);

applicazioni industriali degli anticorpi (anticorpi catalitici e biosensori; prodotti per la diagnostica);

sviluppo e utilizzo di citochine e linfochine in colture cellulari su larga scala per saggi industriali;

i vaccini ricombinanti (definizione degli epitopi antigenici, produzione e sistemi di vaccinazione alternativi).

Settore scientifico-disciplinare: E04A.

17. — *Area chimica delle fermentazioni e biochimica industriale:* 200 ore.

Lo studente dovrà dimostrare padronanza teorica e pratica delle tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali ed ambientali: fermentazioni, biotrasformazioni, bioconversioni, biosensori, sonde molecolari, biocarriera, ecc.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscence sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazioni utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri composti da DNA ricombunate. Inoltre dovrà dare attenzione sia alle applicazioni delle tecnologie fermentative nel settore industriale sia in quello di protezione ambientale.

Per quanto riguarda la biochimica industriale che si basa sulla utilizzazione di macromolecole biologiche per reazioni di riconoscimento molecolare o di catalisi, dovrà sviluppare le conoscenze delle diverse tecnologie e loro applicazioni, dei modi efficaci per migliorare le prestazioni delle macromolecole coinvolte, la loro integrazione con altri componenti quali quelli bioelettronici nei biosensori.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E05A, E12X, K06X.

18. — *Area impianti e processi biotecnologici:* 100 ore.

Lo studente dovrà conoscere i principi generali di impiantistica, compresa l'analisi e la simulazione dei processi biotecnologici, e di scaling up dei processi più rilevanti nelle biotecnoligie industriali con particolare riguardo alle produzioni chimiche ed energetiche ed alle attività di prevenzione, monitoraggio, recupero e valorizzazione ambientale. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la regolamentazione vigente nel campo della sicurezza e di saperla applicare alle diverse condizioni di lavoro industriale.

Settori scientifico-disciplinari: Q04X, I15C, I15D, I15F.

19. — *Area economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento industriale, dando attenzione anche agli aspetti di regolamentazione e brevettuali sotto il profilo economico.

Settore scientifico-disciplinare: I27X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE MEDICHE

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

13. — *Area delle strutture biologiche integrate:* 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni (anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico-disciplinari: E06A, E09A, E09B.

14. — *Area delle funzioni biologiche integrate:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimico-molecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi. Particolare risalto verrà dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso, delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

15. — *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni, a quelle delle membrane cellulari e degli organi intracellulari.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X, F03X.

16. — *Area della biologia dei microrganismi:* 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microorganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari: F05X, E12X, V32A.

17. — *Area della patologia umana:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F04B, F06C.

18. — *Area della farmacologia:* 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

19. — *Area delle biotecnologie riproduttive:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, ecc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, ecc.) come deve conoscre i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione ed il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settore scientifico-disciplinare: F20X.

20. — *Area della diagnostica biotecnologica:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: F07A, F18X.

21. — *Area della terapia genetica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F07A.

22. — *Area della epidemiologia e medicina molecolare e della metodolagia della ricerca:* 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovute ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifico-disciplinari: F01X, F02X, F04A, F04B.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE VETERINARIE

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

13. — *Area biochimica veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi dei fenomeni biologici negli organismi e negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere nozioni approfondite sulle metodologie e biotecnologie biochimico-chimiche veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

14. — *Area microbiologia veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze per quanto riguarda l'organizzazione strutturale e molecolare delle cellule procariote, eucariote e dei virus ed i meccanismi alla base delle funzioni cellulari e dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genica nei microrganismi e nelle specie animali di interesse veterinario.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

15. — *Area anatomia e fisiologia veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve aver padronanza dell'organizzazione delle strutture pluricellulari e tissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare come pure deve conoscere i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo, il tutto in modo comparato. Deve altresì conoscere la citologia e le tecniche di indagine istologica. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati, le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della fisiologia applicata alle scienze veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

16. — *Area patologia ed immunologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano fra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo negli animali domestici nonché i meccanismi molecolari che causano le alterazioni della cellula. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di aver compreso i meccanismi immunologici che assicurano l'integrità dell'organismo nei confronti di agenti sia estranei che di natura endogena.

Settore scientifico-disciplinare: V31A.

17. — *Area riproduzione animale:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie applicate alla riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici. Deve conoscere le tecniche di crioconservazione di gameti e cellule somatiche, di sessaggio degli spermatozoi e degli

embrioni e di maturazione e fecondazione in vitro. Deve apprendere le tecniche di transgenesi e i fattori che le controllano. Per i gameti e gli embrioni dovranno essere considerate le tecniche di raccolta, manipolazione, coltura e trasferimento. Deve infine mostrare padronanza delle tecniche di induzione e di controllo dell'ovulazione.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

18. — *Area farmacologia e tossicologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le principali modalità di ottenimento ed allestimento, incluse quelle di natura biotecnologica, dei farmaci da utilizzare negli animali ai fini di capire l'impatto della loro utilizzazione anche sui prodotti che dà tali animali derivano. Per tale motivo deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione, del metabolismo e degli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre dimostrare padronanza dei criteri per una corretta valutazione dei parametri farmacocinetici e tossicologici riguardanti le sostanze somministrate agli animali e presenti negli alimenti e di conoscere in particolare il corpo giuridico sui prodotti da biotecnologia.

Settore scientico-disciplinare: V33A.

19. — *Area produzioni animali:* 150 ore -

Lo studente deve acquisire i concetti applicativi della genetica classica e molecolare per il miglioramento produttivo degli animali, comprese le specie acquatiche, ed il recupero delle specie in via di estinzione. Lo studente deve inoltre conoscere le tecnologie innovative riguardanti la nutrizione animale e l'efficienza alimentare nelle specie monogastriche e poligastriche, Deve anche apprendere conoscenze in ordine alla produzione e all'impiego di sostanze atte a modificare il metabolismo degli animali in produzione zootecnica. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico e dei simbionti coadiuvanti le produzioni animali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

20. — *Area diagnostica e profilassi veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve conoscere le metodologie di rilevamento epidemiologico riguadanti le forme morbose degli animali in senso lato. Deve acquisire le conoscenze atte all'allestimento di vaccini da biotecnologia e le relative caratteristiche. Deve inoltre mostrare padronanza sulla applicazione delle metodologie diagnostiche molecolari per la prevenzione e la diagnostica delle malattie infettive e infestive di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

21. — *Area igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti. Dovranno essere acquisite nozioni sul miglioramento della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, sulla produzione di alimenti non convenzionali e di additivi attraverso colture di microrganismi e colture di tessuto, sullo sfruttamento dei sottoprodotti, sui nuovi mezzi tecnologici per la trasformazione alimentare e sulla protezione ambientale considerando i mezzi di trattamento e di recupero dei reflui da industrie alimentari. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla diagnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e di metodi immunochimici e batteriologici non convenzionali.

Settori scientifico-disciplinari: C09X, G09X, E05B, V31B.

22. — *Area tecnologia di allevamento e benessere animale:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere le tecnologie di allevamento degli animali, compresi quelli utilizzati a fini sperimentali a le specie acquatiche. Deve anche dimostrare di conoscere i principi etici legati all'allevamento e alla sperimentazione animale nonché le normative relative alla buona prassi di laboratorio. Deve conoscere inoltre i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento e deve essere informato sulle principali forme morbose degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V30B, V31B, V32A, V33B.

23. — *Area legislazione:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le vigenti normative nazionali e internazionali relative alla salubrità degli alimenti di origine animale, alla sanità pubblica veterinaria, alla sperimentazione animale e all'impatto ambientale provocato dagli allevamenti zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V33B.

24. — *Area bioprotesi:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere gli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica di materiali che possono essere utilizzati per interventi riparativi, ricostruttivi e sostitutivi nell'uomo e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: I26A, V33B, V34A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 gennaio 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A1578

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 29, (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. *Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreo-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

1-bis. *Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998.*

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato *sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la* gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti *pari a 3000 unità*. La sperimentazione è consentita anche *alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,* domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. *Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* b), *del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al* roaming *nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara.*

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso. *La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A1664

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato dalle relative note.

Art. 1.

Istituzione del Registro internazionale

1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

Art. 2.

Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, *comparativamente più rappresentative,* relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) *le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;*

b) *le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;*

c) *le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonché le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera* b). *Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;*

d) *le navi di cui alle lettere* b) *e* c) *potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.».

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; *l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore,* le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.

Art. 3.

Legge regolatrice del contratto di arruolamento
Contrattazione collettiva

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi, *dei singoli Stati membri.*

2. *Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.*

3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

Art. 4.

Trattamento fiscale

1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. *A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.*

2-bis. *Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Art. 5.

Normativa di riferimento

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione *da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi *passeggeri* iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

Art. 6.

Sgravi contributivi

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico

della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma à quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

Art. 6-*bis*.

Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca

1. *Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.*

2. *Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Art. 7.

Modifiche al *codice della navigazione*

1. L'articolo 143 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 143 *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — *1.* Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».

1-bis. *Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:*

«Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione».

1-ter. *L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.*

1-quater. *Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

1-quinquies. *L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). — *1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.*

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta

l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) *del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.*

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità».

1-sexies. *L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). — *1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.*

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave».

1-septies. *L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 159 (Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). — *1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera* a), *superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma».*

1-octies. *L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:*

«Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile). — *1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.*

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759».

1-nonies. *Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: «e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale». I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati.*

2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo). — *1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge».

3. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 318 *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio).* — *1.* L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio.».

3-bis. *Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera* d) *del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, è sostituita dalla seguente:*

«d) *per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».*

Art. 8.

Interventi urgenti a favore del settore portuale

1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilità di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le predette autorità portuali ed altresì ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento anticipato.

2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.

3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonché il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.

4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato è concesso l'aumento dell'anzianità

contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto all'INPDAP tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle autorità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

6. Per «successive variazioni» di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorità portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.

9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, è affidata alla competente autorità portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.

10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorità portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la società costruttrice. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione «Colombo '92» in ambito portuale, è corrisposto a favore dell'autorità portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11-bis. *Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto.*

Art. 8-*bis.*

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. *Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:*

«1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.»;

b) *il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.»;*

c) *il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.»;

d) *il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità

medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.»;

e) *la lettera* b) *del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;*

f) *al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:*

«*n*-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale»;

g) *la lettera* c) *del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:*

«*c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;»;*

h) *al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:*

«*n*-bis) *approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;*

n-ter) *approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6»;*

i) *la lettera* c) *del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;*

l) *al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «e promozione» sono aggiunte le seguenti: «nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione».*

Art. 9.

Interventi nel settore marittimo

1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1° febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.

2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, *e successive modificazioni,* la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. *Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.*

3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

4. *Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.*

5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti.

Il programma prevede, altresì, un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonché dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, *il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000.*

Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando *prorogata* fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, *restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.*

9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorità portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.

10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «banchine» è inserita la seguente: «attrezzate».

10-bis. *All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «, a decorrere dall'anno 1998,».*

10-ter. *All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa».

Art. 9-*bis*.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. *Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo* (Vessel Traffic Services - *VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.*

2. *Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Art. 9-*ter*.

Osservatorio del mercato del lavoro marittimo

1. *È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.*

2. *L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle*

organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. *Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istitutito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.*

Art. 9-*quater.*

Disposizioni particolari

1. *Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.*

2. *A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.*

3. *Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.*

4. *L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.*

5. *Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

Art. 10.

Interventi vari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

1-bis. *In attesa della stipula, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.*

1-ter. *Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter *della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.*

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

2-bis. *All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «tramvie veloci» sono sostituite dalla seguente: «tramvie».*

2-ter. *Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: «I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati».*

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. *(Soppresso).*

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 11.

(Soppresso)

Art. 12.

Interventi per l'autotrasporto

1. *(Soppresso).*

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, *a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono* rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica,* per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica,* parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica,* per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica*; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale «cassa integrazione ordinaria» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, *del bilancio e della programmazione economica,* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A1665

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11